



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA IL GIUDICE

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza

rilevato che la causa è stata introdotta successivamente all'entrata in vigore della legge 69/2009, e conseguentemente devono applicarsi le disposizioni di tale disciplina, la quale ha stabilito che le questioni di competenza sono risolte con ordinanza, così come disposto dall'art. 279 c.p.c., pur se deve ritenersi dopo un'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 10306/2014, Cass. n. 22002/2012, Cass. n. 16005/2011, Cass. n. 11751/2011, Cass. n. 4986/2011), così come accaduto nel caso per cui è processo;

ritenuto che in particolare, la convenuta ha eccepito in comparsa di risposta, tardivamente depositata in prima udienza e non già nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., l'incompetenza del Giudice adito, per essere competente, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 168/2003, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna.

Tuttavia, il rilievo di incompetenza è stato altresì formulato dal Giudice nell'ambito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., e sulla questione hanno preso posizione entrambe le parti con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., di talché l'eccezione deve ritenersi esaminabile ex art. 38 comma 3 c.p.c. e sulla stessa deve ritenersi instaurato il contraddittorio ex art. 101 c.p.c.;

considerato che, ciò detto, va statuita l'incompetenza del Giudice adito.

Sul punto, va innanzitutto evidenziato che il dato normativo di riferimento è quello derivante dagli articoli 3 comma 1 lettera a. D.Lgs. n. 168/2003, secondo cui sono di competenza delle sezioni specializzate le controversie di cui all'art. 134 D.Lgs. n. 30/2005, e 134 comma 1 lettera a. D.Lgs. n. 30/2005, secondo cui sono escluse dalla competenza delle sezioni specializzate le controversie in tema di proprietà industriale che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale.

Pertanto, il combinato disposto delle due norme è stato ricostruito dalla pacifica giurisprudenza, in ragione del suo piano significato letterale, nel senso che solo la materia della cosiddetta concorrenza sleale pura spetta alla cognizione della sezione ordinaria, mentre in caso di concorrenza sleale cosiddetta interferente la cognizione deve essere radicata presso la sezione specializzata.

Ciò posto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la concorrenza sleale interferente, ciò che fonda la competenza della sezione specializzata, si ha in tutte le ipotesi in cui debba verificarsi se i comportamenti di concorrenza sleale dedotti interferiscono con un diritto di esclusiva relativo all'esercizio del diritto di proprietà industriale o del diritto di autore (Cass. n. 21762/2013, Cass. n. 14251/2010, Cass. n. 12153/2010); ed una volta che si verifica tale situazione, la sezione specializzata è competente per tutte le cause che presentano ragioni di connessione con quella devoluta alla propria cognizione (cfr. art. 3 comma 3 D.Lgs. n. 168/2003).

Tanto premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che l'attrice deduce un comportamento di concorrenza sleale della convenuta integrato da diversi profili; e che alcuni di tali dedotti profili sono interferenti con l'esercizio del diritto di esclusiva relativo alla proprietà industriale.



In particolare, oltre a censurare il comportamento della convenuta per denigrazione e storno dei dipendenti, ciò che certamente attiene alla concorrenza sleale pura, l'attrice formula doglianze anche relative a tre ulteriori profili riconducibili alla concorrenza sleale interferente, quali:

da una prima angolazione, la violazione della normativa sui brevetti, tramite l'utilizzo "di un componente brevettato Zadi" nella produzione di una maniglia (pag. 17 citazione), l'utilizzo di una soluzione "tutelata da brevetto in favore di Zadi e in scadenza nel 2021" per la produzione di tappi (pag. 20 citazione), l'utilizzo già nel 2012 di un "dispositivo antiscazzo oggetto di brevetto Zadi scaduto solo il 7/7/2013" (pag. 27 citazione);

da una seconda angolazione, la "sottrazione di segreti aziendali" (pagg. 5, 8, 22, 24, 27 citazione), con riferimento sia alle "soluzioni escogitate in Zadi in relazione alle possibili problematiche riguardanti i dispositivi di fanaleria" (pag. 5 citazione); sia all'illegittima "sottrazione" di "copie di tutti i documenti MBW", integranti "dati aziendali la cui riservatezza era oggetto di tutela forte da parte di Zadi", comportamento già oggetto di denuncia-querela penale (pag. 23 citazione); sia all'utilizzo dei dati di un gestionale interno "assolutamente riservato... estrapolando documenti dal sistema Zadi" (pag. 24 citazione); sia infine alla "copia di diversi files relativi ad un progetto Zadi" (pag. 27 citazione).

Trattasi, in tutti i casi, di violazioni che l'attore ha prospettato come riconducibili al segreto industriale in senso stretto, così come comprovato dall'espresso riferimento all'articolo 98 del D.Lgs. n. 30/2005 effettuato a pagina 22 della citazione, ciò che fonda la competenza della sezione specializzata. Invero, solo nel corso delle memorie istruttorie e con la finalità di resistere all'eccezione di incompetenza, la difesa attorea ha cercato di sminuire la portata della contestazione in precedenza formulata, riferendola non già al segreto industriale, ma solamente a conoscenze riservate diverse e distinte da quelle protette dall'articolo 98 D.Lgs. n. 30/2005, espressamente invocato a propria tutela nell'atto introduttivo;

da una terza angolazione, l'illegittimo utilizzo di "nome o marchio" dell'attore, al fine di porre in essere procedure di cosiddetto agganciamento (pag. 15 citazione);

evidenziato che, in ragione di quanto sopra e tenuto conto che l'attore si duole di fatti riconducibili anche a concorrenza sleale interferente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, si impone una pronuncia di incompetenza, per essere competente la sezione specializzata della proprietà industriale del Tribunale di Bologna.

Le spese di lite (che vanno liquidate anche nel caso di pronuncia con ordinanza sull'incompetenza, a seguito della riforma operata dalla L. n. 69/2009, secondo quanto statuito da Cass. n. 21565/2011), possono essere integralmente compensate, rinvenendosi i motivi di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. sia nel rilievo anche officioso dell'incompetenza, sia nella complessità delle questioni processuali trattate.

P.Q.M.

1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia, essendo competente a decidere il Tribunale di Bologna sezione specializzata della proprietà industriale;



- 2) ai sensi dell'art. 50 c.p.c., fissa termine di tre mesi per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;
- 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- 4) ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Reggio Emilia, 25/9/2014

Il Giudice
Dott. Gianluigi Morlini

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy.*

